



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/05/2020

FATTO

La ricorrente rappresenta di essere titolare di n. 5 buoni fruttiferi postali, di cui due della serie Q/P e tre della serie Q. Sostiene inoltre che, per i buoni della Serie Q, l'intermediario avrebbe liquidato i titoli applicando, per il periodo dal 21° al 30° anno, un rendimento inferiore all'importo fisso previsto sul retro dei titoli, precisamente un interesse del 12% calcolato sull'importo maturato fino alla fine del 20° anno; per i buoni della Serie Q/P, il rendimento da riconoscere per il periodo dal 21° al 30° anno dovrebbe essere quello originario, nulla essendo variato a tale riguardo nonostante il DM 13.6.1986, tenuto conto che l'emittente, per il periodo successivo al 20° anno, non ha incorporato nei citati buoni il rendimento indicato nel citato D.M.. Per il periodo 21-30 anni il dato letterale deve prevalere sui rendimenti introdotti dal DM del 1986 e quindi le condizioni da applicarsi per l'ultimo decennio dovrebbero essere quelle della serie "P" (cfr. anche Corte di Cassazione, sent. 13979/2007 e l'orientamento della giurisprudenza di merito e dell'ABF).

Chiede quindi il diritto alla liquidazione della somma indicata sul retro dei titoli: per i Buoni della serie Q/P il totale richiesto ammonta a € 5.576,81 anziché a € 3.360,70 già liquidate in data 8 febbraio 2018. Per i Buoni della serie Q, in forza delle condizioni nominalistiche, la somma da rimborsare è di € 730,64 "oltre interessi e rivalutazione". In sede di repliche, la cliente ribadisce che per il buono della Serie Q/P l'intermediario non ha correttamente riflesso sul titolo i nuovi tassi stabiliti dal DM del 1986 e quindi insiste sulla prevalenza



della scritturazione sul titolo rispetto ai provvedimenti mediativi anteriori, e sulla tutela del legittimo affidamento. Contesta, infine, il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. 3963/2019, in quanto la stessa attiene a fattispecie diversa.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che/di:

- i buoni della Serie Q/P in questione sono da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, istituita col DM 13.6.1986, in quanto il timbro sul fronte del buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);
- il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12,00%);
- il proprio operato è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P, come riconosciuto anche Dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 5025 del 2019), che ha affermato come non fosse legittima una differenziazione dei tassi di interessi applicabili ai due periodi (1° - 20° anno e 21° - 30° anno) e che pertanto i tassi di interesse da riconoscere al sottoscrittore dovevano essere quelli determinati nel DM del 1986;
- nessun affidamento poteva essere generato in capo al titolare del buono, in quanto quest'ultimo conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni applicabile all'intera durata trentennale del buono o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019 si è pronunciata favorevolmente all'intermediario, confermando la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi, confermando che la misura dei tassi di interesse è validamente stabilita dal DM del 1986.

Chiede il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.

DIRITTO

Il Collegio rileva che l'intermediario non prende posizione sulle contestazioni relative ai buoni della Serie Q. In via preliminare, si rileva inoltre che la cliente risulta cointestataria dei buoni in questione, insieme ad altro soggetto, che non risulta aver aderito al ricorso. Sui buoni risulta apposta la clausola cd. "pari facoltà di rimborso".

La cliente contesta la mancata applicazione dei rendimenti originari dal 21° al 30° anno e quindi richiede che per tale periodo il rendimento sia corrisposto applicando l'importo



indicato a tergo dei buoni, in lire per ogni bimestre, pari a Lit. 129.075 per i buoni della Serie "Q/P" e a Lit. 131.275 per i buoni della Serie "Q" (confronta DD. MM. 1984 e 1986 istitutive della Serie P e della Serie Q, data la non perfetta leggibilità del retro dei titoli).

In via preliminare, si rileva inoltre che la cliente risulta cointestatario dei buoni in questione, insieme ad altro soggetto, che non risulta aver aderito al ricorso. Sui buoni risulta apposta la clausola cd. "pari facoltà di rimborso".

La cliente contesta la mancata applicazione dei rendimenti originari dal 21° al 30° anno e quindi richiede che per tale periodo il rendimento sia corrisposto applicando l'importo indicato a tergo dei buoni, in lire per ogni bimestre, pari a Lit. 129.075 per i buoni della Serie "Q/P" e a Lit. 131.275 per i buoni della Serie "Q".

I buoni risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986); la data di emissione del buono n.123 non è visibile, ma non vi è contestazione sul fatto che anche questo buono sia stato emesso dopo il 1.7.1986; i buoni nn. 123, 124 e 125 risultano essere buoni della Serie Q e non recano alcun timbro modificativo: per gli anni dal 21° al 30° è indicata la dicitura "*più lire 131.275 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*". I buoni della Serie Q/P (nn. 086 e 087), emessi su moduli stampigliati della serie "P", recano un timbro di variazione della serie (da "P" a "Q/P"); sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Risulterebbero in particolare i seguenti interessi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 5° al 10° anno; 10,50% dall'11° al 15° anno; 12% fino al 20° anno – indicati a lato del retro del buono; per gli anni dal 21° al 30° il retro indica "*più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*". Il Collegio rileva, al riguardo, che i timbri indicanti i nuovi rendimenti di uno o più periodi risultano parzialmente illeggibili.

Il Collegio constata che la cifra espressa in valore assoluto a tergo dei buoni per gli anni dal 21° al 30° è conseguenza del vecchio criterio di capitalizzazione relativo ai primi venti anni, al lordo della ritenuta fiscale. I titoli risultano incassati (cfr. ricevute allegate al ricorso).

In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

- nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.
- L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del *quantum* della prestazione dedotta in contratto.

Per quanto attiene alla non leggibilità delle condizioni apposte sui titoli mediante timbratura ad opera dell'Ufficio postale, il Collegio fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*".



In effetti, dalla lettura dei titoli allegati nn. 086 e 087, si evince l'apposizione del timbro sulla parte anteriore con la dicitura "Serie Q/P" e del timbro sul retro con l'indicazione dei nuovi tassi.

L'intermediario, pertanto, ha agito conformemente a quanto previsto nella citata disposizione.

Con riferimento al terzo decennio, il Collegio rileva che i timbri apposti sul retro dei titoli nn. 086 e 087 nulla dispongono con riguardo ai rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bari, decisione n. 5014/2019 e 17893/2019; Collegio Milano, decisione n. 2058/2019).

Pertanto, il ricorrente, con riguardo ai due buoni in questione, ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo alla loro emissione, il rendimento indicato originariamente sul retro dei titoli, oltre gli interessi legali dal reclamo al saldo.

Con riguardo ai Buoni della serie Q, il Collegio richiama la già menzionata decisione del Collegio di coordinamento, di cui si riporta ampio stralcio: "(...) Giova al riguardo osservare che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale. D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie. In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%). Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alla seguente conclusione, rilevante sia sul piano della valutazione del fondamento della domanda del ricorrente in ordine al BFP della serie Q, sia sul piano dell'esame delle sollecitazioni avanzate dal Collegio remittente: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente (...)"

In base a quanto sopra riportato, la domanda relativa ai buoni della serie Q è respinta, e quella relativa ai buoni della serie Q/P è parzialmente accolta, con riferimento agli ultimi dieci anni. È respinta altresì la richiesta di rivalutazione monetaria, che trasformerebbe in modo del tutto inammissibile il debito di valuta gravante sull'intermediario in debito di valore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo; non accoglie la domanda riferibile ai buoni della serie Q.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA